



LEGGE 29 aprile 1997 n.44

**ORDINAMENTO PENITENZIARIO
(aggiornato al 26 aprile 2017)**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 26 aprile 2017 n. 45

ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO

[Legge 19 settembre 2000 n. 95](#)

[LEGGE 29 aprile 1997 n.44](#)

[Legge 26 aprile 2017 n. 45](#)

[Legge 8 luglio 1974 n. 59](#)

[Legge 26 febbraio 2002 n. 36](#)

[Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182](#)

[Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1](#)

REGOLAMENTO PENITENZIARIO adottato dall'On.le Congresso di Stato nella seduta del 26 maggio 1997 con la delibera n. 42, nel testo che risulta successivamente modificato con le delibere n. 25 del 23 ottobre 2006, n. 15 del 15 gennaio 2013 e n. 7 del 23 settembre 2013

Avvertenza.

I testi coordinati non hanno valenza normativa ma sono esclusivamente finalizzati a consentire agli utenti la fruizione di testi sistematici ed aggiornati. Per il valore legale dei testi di legge si rimanda ai singoli provvedimenti normativi così come gli stessi sono stati approvati dal Consiglio Grande e Generale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale: durante il processo di trasposizione delle singole norme e degli eventuali allegati, nel testo coordinato, eventuali errori possono essere possibili.



I provvedimenti normativi riportati nella parte "ALTRE NORME" non sono riprodotti nella loro interezza: vi sono, infatti, unicamente evidenziati articoli contenenti disposizioni formulate senza apportare modifiche dirette al testo ma comunque pertinenti.

LEGGE 29 aprile 1997 n.44
ORDINAMENTO PENITENZIARIO

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 26 aprile 2017 n. 45
(aggiornato al 09 ottobre 2017)

Art.1
Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona visto l'articolo 15 della Legge 8 luglio 1974 n.59.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento penitenziario è improntato a fini rieducativi e tende al reinserimento sociale del soggetto.

Art.2
Spese per le esecuzioni delle pene

Il detenuto partecipa alle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, secondo la misura e le modalità determinate nel regolamento penitenziario

.¹

Art.3
Locali di soggiorno e di pernottamento

¹**Testo originario Legge 29 aprile 1997 n.44:**

Art.2

Spese per le esecuzioni delle pene

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Modifiche legislative.

Legge 26 aprile 2017 n.45, Articolo 1:

L'articolo 2 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:

"Art.2

Spese per le esecuzioni delle pene

Il detenuto partecipa alle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, secondo la misura e le modalità determinate nel regolamento penitenziario."



I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati.

I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate preferibilmente di un posto.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti nel rispetto dell'articolo 11 della presente legge.

Ciascun detenuto dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

Art.4 *Vestiario e corredo*

Ciascun soggetto è fornito di biancheria e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

I detenuti possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo, nel rispetto delle esigenze degli altri soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Art.5 *Igiene personale*

E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art.6 *Alimentazione*

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente.

Essi devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione pubblica.

E' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e viveri di conforto.

Art.7 *Permanenza all'aperto*

Ai detenuti e agli internati è consentito permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta all'interno del carcere.

Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano casi particolari.

Art.8 *Servizio Sanitario*



Il servizio medico, farmaceutico e psichiatrico è garantito dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'assistenza medica, presso il carcere, verrà assicurata da un medico designato dall'Istituto Sicurezza Sociale ogni anno fra i medici del Centro Sanitario competente per territorio.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti nell'Ospedale di Stato.

All'atto dell'ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati in idonee strutture carcerarie od ospedaliere.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia, il quale presta la propria opera in collaborazione con il sanitario indicato dall'I.S.S.

Il Direttore Sanitario visita almeno due volte l'anno la struttura carceraria allo scopo di accertare lo stato igienico - sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal medico responsabile per territorio della struttura carceraria e le condizioni igieniche e sanitarie.

Art.9

Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione

L'istituto deve essere fornito di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Le attività di lavoro e di istruzione svolte a fini rieducativi, e di formazione professionale, sono determinate e regolamentate dall'amministrazione carceraria in relazione alle esigenze della medesima e dei singoli detenuti.

Art.10

Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni e alle condizioni di ciascun soggetto.

Nei confronti dei detenuti è predisposta l'osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell'ISS.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa.

Ai fini del trattamento rieducativo per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario.

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT), è formato:

- a) dal Direttore del Carcere;
 - b) dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena;
 - c) dal medico del carcere coadiuvato da uno specialista e dallo psicologo dell'ISS di cui al secondo comma;
 - d) da un assistente sociale dell'ISS,
- e propone il programma personalizzato di intervento.

In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la



revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. Gli uffici preposti al rilascio di tali dati hanno l'obbligo di adempiervi tempestivamente.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, accessibile al GOT, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del programma personalizzato e i suoi risultati.²

Art.11

Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti

L'assegnazione dei detenuti nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

E' assicurata la separazione degli internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.

Le donne devono essere ospitate in celle separate.

Art.12

Regolamento dell'istituto

Il regolamento interno disciplina, tra l'altro, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento e le sue modificazioni sono approvati dal Congresso di Stato.

² **Testo originario Legge 29 aprile 1997 n.44:**

Art.10

Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati è predisposta l'osservazione della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale da parte di un sanitario dell'I.S.S.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa.

Per ciascun condannato sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

Modifiche legislative.

Legge 26 aprile 2017 n.45, Articolo 2:

L'articolo 10 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:

"Art.10

Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni e alle condizioni di ciascun soggetto.

Nei confronti dei detenuti è predisposta l'osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell'ISS.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa.

Ai fini del trattamento rieducativo per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario.

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT), è formato:

- a) dal Direttore del Carcere;
 - b) dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena;
 - c) dal medico del carcere coadiuvato da uno specialista e dallo psicologo dell'ISS di cui al secondo comma;
 - d) da un assistente sociale dell'ISS,
- e propone il programma personalizzato di intervento.

In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. Gli uffici preposti al rilascio di tali dati hanno l'obbligo di adempiervi tempestivamente.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, accessibile al GOT, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del programma personalizzato e i suoi risultati."



Art.13

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

La finalità del reinserimento sociale dei condannati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell'Esecuzione, sentito il responsabile del carcere, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del responsabile del carcere.

Art.14

Colloqui, corrispondenza e informazione

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con il difensore di fiducia.

La struttura penitenziaria pone a disposizione dei detenuti che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il Giudice dell'Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo del responsabile del carcere.

Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del Commissario Inquirente che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del Giudice dell'Esecuzione, dopo la pronuncia stessa.

L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e di avvalersi di altri mezzi di informazione.

Art.15

Istruzione

E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

Art.16

Religione e pratiche di culto

I detenuti hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento.

E' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

E' addetto almeno un cappellano.



Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art.17

Attività culturali, ricreative e sportive

All'interno della struttura carceraria devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Art.18

Lavoro interno

Il programma di trattamento si articola anche attraverso il lavoro.

Il lavoro è finalizzato anche a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolare il reinserimento sociale. Il lavoro deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l'accrescimento delle capacità lavorative.

Il lavoro penitenziario è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.

Nell'assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, si tiene conto delle proposte di quest'ultimo in merito a progetti di lavoro, che saranno valutate dal GOT.

Sono esclusi dall'assegnazione di cui al quarto comma, i detenuti che:

- a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l'ordine dell'istituto;
- b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;
- c) nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Direzione dell'Istituto, ed è comunicato senza indugio al Magistrato competente. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento.

Il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, sentito il GOT, stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione del lavoratore e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì stipulato, con il singolo detenuto interessato, apposito contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.

I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.³

³ **Testo originario Legge 29 aprile 1997 n.44:**

Art. 18

Attività lavorative

All'interno della struttura carceraria deve essere favorito il lavoro compatibilmente con gli spazi carcerari; apposito regolamento ne disciplinerà le modalità.

Modifiche legislative.

Legge 26 aprile 2017 n.45, Articolo 3:

L'articolo 18 della Legge 29 aprile 1997 n.44 è così modificato:



Art.18 bis *Lavoro esterno*

Qualora non sia possibile svolgere lavoro interno alla struttura carceraria, i detenuti che hanno dato sicura prova di adesione al trattamento possono essere ammessi a prestare lavoro subordinato all'esterno, secondo il programma approvato dal GOT.

Non possono essere ammessi al lavoro esterno i detenuti che, sulla base della valutazione compiuta ai sensi dell'articolo 10, siano considerati pericolosi o quando sussista il pericolo che si sottraggano all'esecuzione della pena. I detenuti ammessi al lavoro all'esterno si recano sul posto di lavoro, senza la sorveglianza dell'autorità di polizia, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza personale. Possono essere adottate forme particolari di sorveglianza del detenuto.

Il Magistrato ammette il detenuto al lavoro esterno salvo che sussistano ragioni di sicurezza ai sensi del comma precedente.

Il lavoro esterno si svolge sotto il controllo del GOT, di cui all'articolo 10, che può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, i Castelli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.

Le modalità di svolgimento del lavoro all'esterno a titolo volontario e gratuito sono determinate dal Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, sentito il GOT d'intesa con l'ente o l'organizzazione presso cui viene svolto il lavoro stesso, previa stipula di apposita convenzione. L'attività dovrà essere svolta con modalità tali da garantire l'incolumità del lavoratore e con copertura assicurativa a favore di quest'ultimo stipulata dall'ente. Tale documentazione verrà inserita nel fascicolo personale del detenuto.⁴

"Art.18

Lavoro interno

Il programma di trattamento si articola anche attraverso il lavoro.

Il lavoro è finalizzato anche a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolarne il reinserimento sociale. Il lavoro deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l'accrescimento delle capacità lavorative.

Il lavoro penitenziario è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.

Nell'assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, si tiene conto delle proposte di quest'ultimo in merito a progetti di lavoro, che saranno valutate dal GOT.

Sono esclusi dall'assegnazione di cui al quarto comma, i detenuti che:

- a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l'ordine dell'istituto;
- b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;
- c) nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Direzione dell'Istituto, ed è comunicato senza indugio al Magistrato competente. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento.

Il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, sentito il GOT, stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione del lavoratore e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì stipulato, con il singolo detenuto interessato, apposito contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.

I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche."

⁴ Articolo così inserito dall'articolo 4 della Legge 26 aprile 2017 n. 45



Art.19
Rapporti con la famiglia

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art.20
*Comunicazioni dello stato di detenzione,
delle malattie e dei decessi*

I detenuti devono essere in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in carcere.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate.

Analogamente i detenuti devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art.21
Permessi

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ai detenuti può essere concesso il permesso di recarsi a visitarli con le cautele previste dal regolamento interno.

Il permesso è concesso dal Giudice dell'Esecuzione o dal Giudice Inquirente.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

Art.22
*Norme di condotta dei detenuti
obbligo di risarcimento del danno*

I detenuti all'atto del loro ingresso in carcere e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti i loro diritti e doveri, la disciplina e il trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale.

Art.23
Isolamento

All'interno della struttura carceraria l'isolamento continuo è ammesso:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) per gli indagati durante la istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria;
- 3) per gravi ragioni disciplinari, motivate dal Giudice dell'Esecuzione.

Il periodo di isolamento giudiziario, a seconda delle ragioni per il quale viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni.



Art.24
Perquisizione personale

I detenuti all'atto dell'ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale.

Possono esserlo inoltre in ogni momento per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona umana da parte di almeno due persone dello stesso sesso del detenuto.

Art.25
Diritto di reclamo

I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al responsabile dell'Istituto;
- 2) all'autorità giudiziaria e sanitaria;
- 3) ai Capitani Reggenti.

Il responsabile dell'Istituto, sotto la sua responsabilità, inoltrerà, senza indugio, la domanda all'autorità giudiziaria e sanitaria e ai Capitani Reggenti.

Art.26
*Impiego della forza fisica e uso
dei mezzi di coercizione*

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti o al fine di garantire la incolumità dello stesso detenuto.

Dell'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell'Esecuzione o il Giudice Inquirente.

L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico - sanitario.

Gli agenti in servizio all'interno del carcere non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal responsabile del carcere.

Art.27
Trasferimenti e traduzioni

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze del carcere, per motivi di giustizia, di salute e familiari.

E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi che non ledano la dignità del detenuto.

Art.28
Dimissione

La dimissione dei detenuti è eseguita senza indugio dalla direzione dell'Istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

Il responsabile del carcere dà notizia della dimissione al Giudice dell'Esecuzione e all'I.S.S. comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.



Il responsabile del carcere deve informare anticipatamente della dimissione il Giudice dell'Esecuzione.

Art.29
Assistenza alle famiglie

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i famigliari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art.30
Assistenza post-penitenziaria

I detenuti ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

E' agevolato il definitivo reinserimento nella vita libera.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anomalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

Art.31
Affidamento in prova al servizio sociale

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più Castelli.

Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima che vi consenta espressamente.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al Giudice dell'Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art.32
Regime di semilibertà



Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Art.33
Visite agli istituti

Possono accedere alla struttura carceraria:

- gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
- i membri del Consiglio Grande e Generale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere al carcere, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere, inoltre, con l'autorizzazione del responsabile, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art.34
Assistenti volontari

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del Giudice dell'Esecuzione, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto sotto la guida del responsabile, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Art.35
*Minori degli anni diciotto sottoposti
a misure penali*

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto, con le opportune cautele, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge che sarà emanata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa.

Art.36
Regime di carcerazione preventiva

Per i soggetti sottoposti al regime di carcerazione preventiva, per il quale vale il rigoroso principio di non essere considerati colpevoli sino alla sentenza di condanna definitiva, valgono le disposizioni precedenti, fatte salve speciali deroghe dettate dal Giudice Inquirente.

Art.36 bis
Formazione del personale penitenziario

Il personale penitenziario è tenuto ad aggiornare e migliorare le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, seguendo corsi di formazione e di perfezionamento.⁵

⁵ Articolo così inserito dall'articolo 5 della Legge 26 aprile 2017 n. 45



Art.37
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

ALTRE NORME

Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (testo coordinato della Legge 8 luglio 1974 n. 59 con le modifiche derivanti dalla Legge 19 settembre 2000 n. 95, dalla Legge 26 febbraio 2002 n. 36, dalla Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182 nonché dalla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1.)

Art. 1

La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell'azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.

Art. 15

E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e d'innanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario.

La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi.

Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli.

L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge.



REGOLAMENTO PENITENZIARIO

adottato dall'On.le Congresso di Stato nella seduta del 26 maggio 1997 con la delibera n. 42, nel testo che risulta successivamente modificato con le delibere n. 25 del 23 ottobre 2006, n. 15 del 15 gennaio 2013 e n. 7 del 23 settembre 2013

Art. 1

ORDINE E DISCIPLINA NEL CARCERE

La sicurezza, l'ordine e la disciplina nel carcere costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti.

Il servizio di sicurezza e di custodia nel carcere, è affidato agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Comandante del Corpo designa un sottufficiale che assume le funzioni di direttore del carcere sotto le direttive del Giudice dell'esecuzione.

Art.2

VIGILANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice dell'Esecuzione, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi carcerari. Verifica tempestivamente che i detenuti e i soggetti sottoposti al regime di carcerazione preventiva siano stati prontamente informati dei loro diritti.

1

Art. 3

PULIZIA DELLE CAMERE

I detenuti, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici.

A tale fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

In ogni caso è garantita dalla direzione del carcere l'igiene dei locali comuni.

¹ La modifica al presente articolo è stata così adottata con delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013.

Il **testo originario** così disponeva:

Art. 2

VIGILANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI

Il Giudice dell'esecuzione, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, a mezzo di visite e colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi carcerari.



Art. 4 IGIENE PERSONALE

I detenuti debbono fare il bagno o la doccia con acqua calda, almeno una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art.5 RICEZIONE, ACQUISTO E POSSESSO DI OGGETTI E DI GENERI ALIMENTARI

È consentito il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra.

È vietato, comunque, il possesso di denaro.

Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e consegnati ai detenuti all'atto della loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato.

I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

Gli oggetti di uso personale possono essere ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

I generi alimentari, ricevuti dall'esterno non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona e non devono richiedere cottura.

Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo normale fabbisogno.

Art. 6 CESSIONI FRA DETENUTI O INTERNATI

Sono vietate la cessione e la ricezione di somme in peculio e di oggetti fra detenuti.

Art. 7 PERMANENZA ALL'APERTO

Il tempo di permanenza all'aperto, nell'ambito della struttura carceraria, può essere impiegato per lo svolgimento di attività sportive, culturali o ricreative nonché per trascorrervi parte del tempo libero.

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto sono utilizzati anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di giochi sportivi, compatibili con lo stato dei luoghi.

Art. 8 ASSISTENZA PARTICOLARE ALLE GESTANTI E ALLE PUERPERE. ASILI NIDO



Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia o ginecologia, incaricati dall'I.S.S. o professionisti esterni di fiducia delle medesime.

È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

Art.9 SERVIZIO DI BIBLIOTECA

La direzione del carcere deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto.

Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che vi sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società esterna.

Art. 10 MODALITA' DELL'INGRESSO IN ISTITUTO

Sin dal primo momento in cui le persone vengono private della propria libertà di movimento – per essere condotte in carcere o per il compimento di un qualunque altro incombenza di legge – gli appartenenti alle forze di polizia devono immediatamente informare tali persone, in una lingua loro comprensibile, indipendentemente dall'età, del diritto di avvisare un parente o terzi della loro situazione, del diritto di avvalersi di un avvocato e del diritto di disporre di un medico, anche di propria fiducia. Dell'intervenuta comunicazione dovrà essere predisposto apposito verbale, come da modulo unico allegato al presente Regolamento sotto la lettera "A", sottoscritto dall'interessato, da archiviare per le successive verifiche del caso.²

² La modifica al presente articolo è stata adottata con delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013.

Il **testo originario** così disponeva:

Art. 10

MODALITA' DELL'INGRESSO IN ISTITUTO

La direzione cura che il detenuto all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà di informare i familiari, con le modalità previste.

Il soggetto è sottoposto a visita medica all'ingresso nella struttura carceraria e comunque non oltre il giorno successivo.

Il responsabile del carcere, o un operatore penitenziario, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni sulla cartella personale.

Al detenuto è consegnato un estratto delle principali norme contenute nella legge e nel regolamento, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.

Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nelle varie lingue ed è a disposizione dei detenuti stranieri.

(Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nella lingua del detenuto straniero o in una lingua dallo stesso conosciuta ed è a disposizione dei detenuti stranieri).

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati.

Gli oggetti consegnati dal detenuto, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione che ne redige processo verbale da inserire nella cartella personale.

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.



La direzione cura che il detenuto all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà di informare i familiari, con le modalità previste.

Il soggetto è sottoposto a visita medica all'ingresso nella struttura carceraria e comunque non oltre il giorno successivo.

Il responsabile del carcere, o un operatore penitenziario, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni sulla cartella personale.

Al detenuto è consegnato un estratto delle principali norme contenute nella legge e nel regolamento, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.

Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nelle varie lingue ed è a disposizione dei detenuti stranieri.

(Un estratto della Legge e del Regolamento è tradotto nella lingua del detenuto straniero o in una lingua dallo stesso conosciuta ed è a disposizione dei detenuti stranieri).

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati.

Gli oggetti consegnati dal detenuto, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione che ne redige processo verbale da inserire nella cartella personale.

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Gli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona che non possono essere conservati sono venduti o inviati a persona da lui designata dall'autorità giudiziaria.

Gli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona che non possono essere conservati sono venduti o inviati a persona da lui designata dall'autorità giudiziaria.

Allegato alla Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013

Modifiche al regolamento penitenziario

Art. 2

All'articolo 10 del Regolamento Penitenziario è aggiunto il seguente comma quale comma primo dell'articolo medesimo:

"Sin dal primo momento in cui le persone vengono private della propria libertà di movimento – per essere condotte in carcere o per il compimento di un qualunque altro incumbente di legge – gli appartenenti alle forze di polizia devono immediatamente informare tali persone, indipendentemente dall'età, del diritto di avvisare un parente o terzi della loro situazione, del diritto di avvalersi di un avvocato e del diritto di disporre di un medico, anche di propria fiducia. Dell'intervenuta comunicazione dovrà essere predisposto apposito verbale, sottoscritto dall'interessato, da archiviare per le successive verifiche del caso."

Allegato alla Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 7 del 23 settembre 2013

Modifiche al regolamento penitenziario

Art. 1

L'articolo 10, comma 1, del Regolamento Penitenziario nel testo introdotto con propria precedente delibera del Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013 è modificato come segue:

"Art. 10

1. Sin dal primo momento in cui le persone vengono private della propria libertà di movimento – per essere condotte in carcere o per il compimento di un qualunque altro incumbente di legge – gli appartenenti alle forze di polizia devono immediatamente informare tali persone, in una lingua loro comprensibile, indipendentemente dall'età, del diritto di avvisare un parente o terzi della loro situazione, del diritto di avvalersi di un avvocato e del diritto di disporre di un medico, anche di propria fiducia. Dell'intervenuta comunicazione dovrà essere predisposto apposito verbale, come da modulo unico allegato al presente Regolamento sotto la lettera "A", sottoscritto dall'interessato, da archiviare per le successive verifiche del caso."

Allegato A

(omissis)



Art. 11 ALBO DEGLI AVVOCATI

Presso il carcere è tenuto l'albo aggiornato degli avvocati della Repubblica, che deve essere affisso in modo che i detenuti ne possano prendere visione.

È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art.12 CARTELLA PERSONALE

Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in carcere dalla libertà.

L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni generali e particolari del trattamento penitenziario, nonché ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto.

Art. 13 OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA'

L'osservazione scientifica della personalità, curata dai sanitari dell'I.S.S., è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di tre mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

Art. 14 DETENUTI STRANIERI

Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri o apolidi, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali.

Devono essere favoriti i contatti con le autorità consolari del paese d'origine.



Art. 15 COLLOQUI

I colloqui dei condannati con i congiunti, con le persone conviventi e con il difensore di fiducia o d'ufficio sono autorizzati dal Direttore dell'Istituto. In ogni caso è assicurato il diritto del detenuto e del soggetto sottoposto al regime di carcerazione preventiva ad intrattenersi in privato con un avvocato prima dell'interrogatorio che, ai sensi dell'articolo 125 del Codice di Procedura Penale, deve essere eseguito dal Commissario della Legge nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal primo momento in cui risulta intervenuta la privazione della libertà di movimento.

I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorità giudiziaria che procede o dal Giudice dell'esecuzione.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto tale da non recare disturbo ad altri.

Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto.

I detenuti usufruiscono almeno di un colloquio alla settimana.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora.

In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto possono partecipare non più di tre persone.

È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o di conviventi.³

³ La modifica al presente articolo è stata adottata con delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013.

Il **testo originario** così disponeva:

Art. 15

COLLOQUI

I colloqui dei condannati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dell'Istituto.

I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorità giudiziaria che procede o dal Giudice dell'esecuzione.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto tale da non recare disturbo ad altri.

Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto.

I detenuti usufruiscono almeno di un colloquio alla settimana.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora.

In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto possono partecipare non più di tre persone.

È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o di conviventi.

Allegato alla Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 15 del 15 gennaio 2013

Modifiche al regolamento penitenziario

Art. 3

L'articolo 15, primo comma, del Regolamento Penitenziario è così sostituito:

"I colloqui dei condannati con i congiunti, con le persone conviventi e con il difensore di fiducia o d'ufficio sono autorizzati dal Direttore dell'Istituto. In ogni caso è assicurato il diritto del



Art. 16 CORRISPODENZA EPISTOLARE E TELEGRAFICA

I detenuti hanno diritto a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica.

Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto deve apporre il proprio nome e cognome.

La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti.

L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al Giudice dell'esecuzione, o se trattasi di imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, al Commissario della Legge che procede.

La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è trattenuta su decisione del Giudice dell'esecuzione o del Commissario della Legge che procede.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai telegrammi in arrivo.

Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al sesto comma, ne informa il Giudice dell'esecuzione o il Commissario della Legge che procede, i quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro.

Il detenuto viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta e contro il provvedimento può proporre, entro due giorni, reclamo motivato al Giudice delle Appellazioni che decide definitivamente non oltre il 10° giorno del reclamo.

Art. 17 CORRISPONDENZA TELEFONICA

La corrispondenza telefonica dei detenuti con i familiari e i conviventi è autorizzata dall'autorità giudiziaria.

I detenuti sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta al giorno, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi.

detenuto e del soggetto sottoposto al regime di carcerazione preventiva ad intrattenersi in privato con un avvocato prima dell'interrogatorio che, ai sensi dell'articolo 125 del Codice di Procedura Penale, deve essere eseguito dal Commissario della Legge nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore al primo momento in cui risulta intervenuta la privazione della libertà di movimento.”.



È concessa autorizzazione, oltre i limiti stabiliti nel precedente comma, in considerazione di particolari e seri motivi.

La corrispondenza telefonica con altre persone è ammessa quando vi siano ragioni di particolare urgenza.

Per gli stessi motivi che consentono la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare, le autorità competenti per il visto autorizzano la conversazione disponendo che essa sia ascoltata e registrata, a mezzo di idonee apparecchiature.

Dell'ascolto e della registrazione è dato preventivo avviso agli interlocutori.

Nel carcere sono installati uno o più posti telefonici.

Il detenuto che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità giudiziaria, indicando, le persone con cui deve corrispondere e, nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, i motivi dell'istanza.

La durata massima della conversazione telefonica è di dieci minuti.

La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa ed è annotata sul conto personale.

Art. 18

USO DI APPARECCHIO RADIO

Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale portatile autoalimentato.

Art. 19

STUDI UNIVERSITARI

I detenuti che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

Art. 20

LAVORO IN CARCERE

Nell'istituto penitenziario deve essere favorita la destinazione al lavoro dei detenuti.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato nella misura del 60% del salario minimo contrattuale in vigore per lavorazioni.

La remunerazione alimenta il conto personale del detenuto gestito dalla direzione carceraria.

Possono essere assegnati al lavoro anche coloro che sono sotto osservazione psichiatrica dell'I.S.S. quando questo risponde a finalità terapeutiche.



L'organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine e se possibile, di far acquisire una normale preparazione professionale per agevolare il reinserimento sociale.

I detenuti che mostrino abitudini artigianali, culturali o artistiche, possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, in proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Possono inoltre applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n. 33 del 10 febbraio 1983, n. 9 del 14 giugno 1984 e n. 5 del 6 agosto 1989 in materia di attività di recupero sociale.⁴

Art. 21 LAVORO IN SEMILIBERTA'

I condannati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

Art. 22 MANIFESTAZIONI DI PROFESSIONE RELIGIOSA

I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

⁴ La modifica al presente articolo è stata adottata con delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 25 del 23 ottobre 2006.

Il **testo originario** così disponeva:

Art. 20

LAVORO IN CARCERE

Nell'istituto penitenziario deve essere favorita la destinazione al lavoro dei detenuti.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato nella misura del 60% del salario minimo contrattuale in vigore per lavorazioni.

La remunerazione alimenta il conto personale del detenuto gestito dalla direzione carceraria.

Possono essere assegnati al lavoro anche coloro che sono sotto osservazione psichiatrica dell'I.S.S. quando questo risponde a finalità terapeutiche.

L'organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine e se possibile, di far acquisire una normale preparazione professionale per agevolare il reinserimento sociale.

I detenuti che mostrino abitudini artigianali, culturali o artistiche, possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, in proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

La delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 25 del 23 ottobre 2006 (Disposizioni sul lavoro in carcere) dispone l'integrazione dell'art. 20 del Regolamento Penitenziario attraverso l'inserimento di un ulteriore comma:

"Possono inoltre applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n. 33 del 10 febbraio 1983, n. 9 del 14 giugno 1984 e n. 5 del 6 agosto 1989 in materia di attività di recupero sociale".



Art. 23
COMUNICAZIONE DI INFERMITA' E DI DECESSI

In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo telegrafico o telefonico.

Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dello internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.

Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al Giudice dell'esecuzione.

Art. 24
PERMESSI

I permessi sono concessi su domanda ed hanno una durata massima di cinque giorni.

Nella ordinanza di concessione, il Giudice dell'esecuzione, o la competente autorità giudiziaria, se si tratta di imputato, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

Con il decreto che rigetta la domanda di permesso, il detenuto può rivolgere reclamo ai sensi degli articoli 203 bis-ter-quater c.p.p.

Art. 25
PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ESTERNA ALL'AZIONE
RIEDUCATIVA

La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previsti dalla legge.

Ai privati cittadini e ai designati dalle istituzioni o associazioni è affidato lo svolgimento di singole iniziative con speciale riferimento ai contatti con la società libera.

La direzione dello istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al Giudice dell'esecuzione, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

Il Giudice dell'esecuzione, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore dispone l'allontanamento delle persone sopra indicate dandone



comunicazione al Giudice dell'esecuzione, per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 26
INFORMAZIONI SULLE NORME E SULLE DISPOSIZIONI CHE
REGOLANO LA VITA PENITENZIARIA

Nell'istituto devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi del presente regolamento e della legge penitenziaria.

Art. 27
NORME DI COMPORTAMENTO

I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale.

Devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il lei.

Art. 28
RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI A BENI
DELL'AMMINISTRAZIONE O DI TERZI

In caso di danni a cose mobili o immobili della amministrazione, la direzione, anche avvalendosi dell'opera di periti, svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile.

All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

Art. 29
ISOLAMENTO

L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa.

Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali anche all'esterno della struttura carceraria sotto sorveglianza qualora l'autorità giudiziaria lo reputi necessario.

Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente.

L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

Ai detenuti, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, non è consentito comunicare con i compagni né avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri.



Il colloquio con i familiari o i conviventi è consentito quando ricorrano circostanze eccezionali.

Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

Art. 30 PERQUISIZIONI

Le operazioni di perquisizione previste dalla legge sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto.

Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Le perquisizioni nelle camere dei detenuti devono essere effettuate con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti.

Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine dell'autorità giudiziaria.

Art. 31 ISTANZE E RECLAMI

Il Giudice dell'esecuzione e il responsabile del carcere devono offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare direttamente in contatto con loro.

Ove ciò non possa avvenire a mezzo di periodici colloqui individuali, i predetti devono visitare con frequenza i locali dove si trovano i detenuti, agevolando in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per presentare eventuali istanze o reclami orali.

Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrenza per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nella legge.

Qualora il detenuto intenda avvalersi della facoltà di usare del sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura riservata con la sua firma.

Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione.

Il Giudice dell'esecuzione e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 32 MEZZI DI COERCIZIONE FISICA

La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nella legge e sotto il controllo sanitario ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie.



La foggia e le modalità di impiego delle fasce devono essere conformi a quelle in uso, per le medesime finalità, presso istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.

Art. 33
TRATTAMENTO DEL DIMITTENDO

Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da tre mesi prima di essa, il condannato beneficia di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alla condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente, a cui dovrà andare incontro.

A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento.

Per la definizione e l'esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del Consiglio di Aiuto Sociale.

Art. 34
INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della forza pubblica, informandone immediatamente il Giudice dell'esecuzione.

Art. 35
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dalla legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto.

In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio da parte dell'I.S.S. o Enti privati qualificati nell'assistenza sociale per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

Art. 36
ACCESSO DI MINISTRI DI CULTO ALL'ISTITUTO

I ministri del culto cattolico diversi dai cappellani, e quelli dei culti diversi da quello cattolico, sono autorizzati dal responsabile del carcere, su richiesta dei singoli detenuti, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.

Art. 37
ASSISTENTI VOLONTARI



L'autorizzazione prevista dalla legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare il carcere o a collaborare con il servizio sociale.

L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.

Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca, dandone comunicazione al Giudice dell'esecuzione.



(da stampare su carta intestata)

ALLEGATO A ⁵

1.

COMUNICAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO

(Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 42 del 26 maggio 1997 e s.m.i.)

2.

SI COMUNICA ALLA S.V.

che, per le incombenze in corso, amministrative o giudiziarie, per le quali è necessaria la Sua presenza/accompagnamento presso gli Uffici **della (indicare se Gendarmeria, Polizia Civile o Guardia di Rocca)**

LEI PUO' AVVALERSI DEI SEGUENTI DIRITTI

A. AVVISARE TELEFONICAMENTE UN PARENTE O TERZI DELLA PROPRIA SITUAZIONE

- SI AVVALE DEL DIRITTO AVVERTENDO _____

- NON SI AVVALE DEL DIRITTO

B. AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO (legale di fiducia o difensore d'ufficio reperibile)

- SI AVVALE DEL DIRITTO NOMINANDO
- legale di fiducia _____
- difensore d'ufficio reperibile _____
- NON SI AVVALE DEL DIRITTO

C. RICHIEDERE L'ASSISTENZA DI UN MEDICO (anche di sua scelta a suo carico)

SI AVVALE DEL DIRITTO richiedendo l'assistenza di
un medico ISS _____
un medico di sua scelta a suo carico _____



NON SI AVVALE DEL DIRITTO

Alle ore _____ del _____, in _____ (RSM), via

Firma per presa conoscenza

3.

PROCESSO VERBALE di avvenuta comunicazione

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Penitenziario

(Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 42 del 26 maggio 1997 e s.m.i.)

I sottoscritti _____ appartenenti
al Corpo _____, hanno provveduto in _____ (RSM) alle
ore _____ del _____ ad avvisare dei diritti sopra indicati l'interessato:

- COGNOME/NOME: _____
- DATA E LUOGO DI NASCITA: _____
- RESIDENZA/EVENTUALE DOMICILIO: _____
- CITTADINANZA: _____
- STATO CIVILE _____
- DOCUMENTO DI IDENTITA': _____
- SEDICENTE: _____
- UTENZA TELEFONICA: _____
- OCCUPAZIONE: _____

Eventuali osservazioni/modalità di espletazione dei diritti richiesti: _____

I VERBALIZZANTI

4.

Copia del presente documento viene rilasciata all'interessato/a Sig./Sig.ra

San Marino, addì _____



⁵ Il presente Allegato è stato così introdotto con le modifiche di cui alla delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 7 del 23 settembre 2013.